



LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI

Articolo 3

Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri

L'articolo 3 dispone la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri, in termini di competenza e di cassa, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla legge. In tale elenco le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero per il triennio 2012-2014 vengono individuate indicando le missioni e i programmi interessati per ciascuna Amministrazione, specificando altresì la quota parte delle riduzioni che sono specificamente predeterminate per legge.

Art. 4

Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

Il comma 26 pone fine ad una diatriba interpretativa concernente l'applicazione dell'art. 41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali e provinciali 16 maggio 2001, che, come noto, prevede un meccanismo di allineamento stipendiale per cui la retribuzione di posizione del segretario non può essere inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.

Secondo la norma in commento, tale meccanismo si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 41.

La norma poi precisa che a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, e' fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato CCNL del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. La disposizione fa poi salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della legge stessa.

I commi da 57 a 64 riguardano i **Trasporti e la Sicurezza Stradale**. Tali norme concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 60 stabilisce che gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144¹, smi sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012. Si tratta di tagli alle risorse per i piani della sicurezza stradale.

Il comma 61 riduce di euro 5.000.000 il fondo a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa.

Il comma 62 riduce di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013 le risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie previste dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Il comma 63 riduce di euro 3.873.427 i finanziamenti previsti per l'informatizzazione dei servizi marittimi, di cui alla Legge 27 febbraio 1998, n. 30 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione".

Il comma 64 prevede che per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166², è ridotta di euro 8.000.000.

Le disposizioni di cui ai commi da 67 a 83 riguardano le riduzioni di spesa del MIUR.

Il comma 69 innalza da 500 a 600 e da 300 a 400, per le istituzioni site nelle piccole isole, nei Comuni montani e aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, il numero al di sotto del quale non possono essere assegnati agli istituti scolastici dirigenti a tempo indeterminato alle quali sarà assegnato un dirigente in reggenza con incarico su altre istituzioni scolastiche.

Questo ulteriore innalzamento si inserisce nel riassetto complessivo fatto a luglio che aveva previsto che già a partire dal corrente anno scolastico si procedesse alla costituzione di istituti comprensivi con almeno 1000 alunni e 500 nelle piccole isole,

¹ Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

² Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.

comuni montani e aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche per acquisire l'autonomia.

Si tratta di procedere all'accorpamento di quasi il 60/70 % delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio, con il diretto coinvolgimento dei Comuni, in tempi molto rapidi per poter essere pronti per le iscrizioni del nuovo anno scolastico (gennaio). Sarebbe utile dilazionare in più annualità il completamento degli istituti comprensivi così da poter coniugare al meglio le istanze degli enti locali con un servizio di qualità.

Alcune regioni hanno impugnato le disposizioni contenute nella manovra di luglio, richiamando la competenza regionale (sentiti i Comuni e Province) relativamente alla materia del dimensionamento.

Il comma 70 aggiunge un comma alla legge 111/11 che esclude l'assegnazione della figura del direttore dei servizi amministrativi alle istituzioni scolastiche con meno di 500 unità ridotte a 300 per quelle site nelle piccole isole, comuni montani e aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Il comma 82 istituisce un fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istituzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica , musicale e coreutica che prevede per le annualità 2012, 2013 e 2014 uno stanziamento rispettivamente di 64,8 milioni, 168,4 milioni e 126,7. Al riparto del fondo si provvede con decreto del ministero istruzione di concerto con ministero economia .

Potrebbe tornare utile l'istituzione del fondo per indirizzare proporzionalmente risorse anche agli istituti superiori di studi musicali dei comuni.

Il comma 102 prevede che le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali.

Si rammenta che il citato comma 28 prevede che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai

sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Gli Enti dunque dovranno declinare tale principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile nell'ambito della propria autonomia e coerentemente con le proprie esigenze funzionali.

Il comma 103 interviene a chiarire le modalità applicative dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

Tale disposizione, come noto, pone un vincolo puntuale sulle assunzioni, stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità con una incidenza delle spese di personale inferiore al 40% delle spese correnti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Quanto al campo di applicazione di tale limitazione, a seguito del conflitto interpretativo tra diverse sezioni regionali della corte dei Conti, sul tema è intervenuta la Corte dei Conti, sez. Riunite, con Delibera n. 46/2011, secondo la quale il vincolo andava riferito *“alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”*.

Tale lettura ha determinato notevoli difficoltà applicative, sul punto l'ANCI con lettera del 19 settembre u.s. ha invitato il Ministero dell'Economia ad esprimere il proprio definitivo orientamento.

In risposta a tale richiesta, la norma in commento chiarisce dunque che il limite del 20% si applica alle sole assunzioni a tempo indeterminato ed ha, come si evince dalla Relazione tecnico illustrativa della stessa, una valenza interpretativa.

Articolo 6 **Disposizioni in materia di dismissioni di beni immobili pubblici**

Con il **comma 1** viene autorizzato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a conferire o trasferire – a fondi comuni di investimento immobiliare o a società di nuova costituzione - beni immobili di proprietà dello Stato che non siano utilizzati a scopo residenziale e che non rientrino nelle fattispecie:

- o di beni immobili da inserire negli elenchi di cui al D.Lgs n. 85/2010 e s.m.i.
- o di immobili di enti pubblici non territoriali.

Il primo DPCM su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui sono individuati i beni da conferire o trasferire, dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2012.

Con tale DPCM verranno conferiti o trasferiti:

- ✓ beni immobili di proprietà dello Stato
- ✓ una quota non inferiore al 20% delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle forze armate dismissibili

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con uno o più decreti di natura non regolamentare conferirà o trasferirà i beni immobili in questione ed inoltre stabilirà i criteri e le procedure per l'individuazione o la costituzione delle società di gestione del risparmio o delle società. A decorrere dal 2012 viene autorizzata la spesa di un milione di euro al fine di dare attuazione alla disposizione in oggetto.

Il **comma 2** precisa che con i medesimi decreti non regolamentari, emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società.

Tali decreti dovranno stabilire in via prioritaria il collocamento attraverso l'offerta pubblica di vendita. Con tale operazione, sostanzialmente, una società si rivolge ad un pubblico indifferenziato di soggetti per vendere irrevocabilmente e a condizioni non variabili una determinata quantità e specie di titoli mobiliari: azioni ordinarie, obbligazioni convertibili in altri titoli che essa già detiene in portafoglio:

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può accettare anche titoli di stato come corrispettivo di tali cessioni.

Il **comma 3** dispone che i proventi netti che derivano dalle cessioni verranno utilizzati per ridurre il debito pubblico.

Inoltre la norma precisa che tali proventi:

- se riguardanti operazioni che attengono solamente ad immobili liberi sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, previa versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
- in tutte le altre ipotesi sono attribuiti all'Agenzia del Demanio per l'acquisto di titoli di stato sul mercato in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e finanze e nello specifico dal Dipartimento del Tesoro.

In quest'ultimo caso è stabilito che gli interessi che derivano da tali titoli vengano destinati al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione da parte dell'Agenzia del Demanio.

Il **comma 4** prevede alcune norme applicabili alle società e ai beni oggetto delle disposizioni in questione.

Nello specifico:

- o le società di cui al comma 1 sono soggette, qualora compatibili, allo stesso trattamento fiscale a cui sono sottoposte le società di investimento immobiliare quotate;
- o per il conferimento ed il trasferimento dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società si applicano, qualora compatibili, le norme di cui agli artt. 1, 2 e 3 della Legge 410/2001, ovvero: *“ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico”*; *“privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”* e *“modalità per la cessione degli immobili”*;

L’Agenzia del territorio d’intesa con l’Agenzia del Demanio ha competenza ad effettuare, gratuitamente, la valutazione dei beni conferiti o trasferiti solo per quanto riguarda gli immobili di proprietà dello Stato gestiti dalla stessa Agenzia.

Il **comma 5** stabilisce che i decreti ministeriali di cui al comma 1 dovranno contenere:

- ✓ la misura di eventuali canoni di locazione delle Pubbliche Amministrazioni in base a valutazioni tecniche svolte dall’Agenzia del Demanio;
- ✓ la misura del contributo a carico delle Amministrazioni utilizzatrici per le maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall’Agenzia del Demanio, di cui all’art. 2, comma 222 della legge n. 191/2009

Il **comma 6** prevede la destinazione fino ad un massimo di 5 milioni annui di eventuali maggiori entrate che derivano da distribuzioni di utili di esercizio o di riserve sotto forma di dividendi oppure l’attribuzione di risorse per riduzioni di capitale di società partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per :

- aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione:

il tutto purché vengano rispettati gli obiettivi di finanza pubblica e secondo i criteri e i limiti fissati con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze

Le somme introitate da tale operazione vengono riassegnate ad un capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero dell’Economia e delle finanze - con decreto del ministro dell’economia e delle finanze - per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria

Il **comma 7** introduce un comma 8-bis all’art. 33 del decreto-legge n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011 riguardante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare.

La norma introdotta prevede la facoltà per i fondi d’investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze di acquistare anche

immobili di proprietà di enti territoriali utilizzati come uffici o inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio.

Inoltre sempre lo stesso comma prevede la possibilità di trasferire a titolo gratuito – con decreto del Ministero dell'economia e Finanze - le azioni della società di gestione del risparmio all'Agenzia del Demanio, oltreché la possibilità di utilizzare in via transitoria il personale dell'Agenzia del Demanio attraverso la stipulazione di una convenzione.

Pertanto dal presente dettato normativo risulta esteso l'ambito di azione della società di gestione del risparmio.

Il **comma 8** viene fornita la possibilità di dismettere il patrimonio immobiliare dello Stato presente all'estero in forma semplificata, ovvero attraverso il ricorso a trattativa privata, anche in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero Affari Esteri di cui all'art. 80 del DPCM 5 gennaio 1967 n. 18. In tale ipotesi è consentita la possibilità di avvalersi di tecnici competenti che si trovano nel luogo in cui è ubicato l'immobile da vendere, al fine di effettuare le stime del valore di mercato del bene.

La Corte dei Conti effettuerà un controllo preventivo di legittimità sui relativi contratti di vendita.

Articolo 7 **Disposizioni in materi di dismissioni di terreni agricoli**

Con il **comma 1** viene consentita la vendita a privati di terreni demaniali a "vocazione agricola". In particolare è previsto che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'Intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, individui entro tre mesi, con decreti di natura non regolamentare, i terreni a vocazione agricola, che non siano utilizzati per finalità di carattere istituzionale, da alienare a cura dell'Agenzia del Demanio.

Si deve trattare, nello specifico, di beni di proprietà dello Stato che non siano inclusi negli elenchi di cui al D.Lgs n. 85/2010 e s.m.i riguardante il Federalismo Demaniale e di beni di proprietà degli Enti pubblici nazionali. Tuttavia occorre precisare che l'elenco menzionato ancora deve essere emanato in allegato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio.

L'alienazione dovrà avvenire:

- o mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro;
- o mediante asta pubblica per gli immobili di valore pari o superiore a 400 mila euro

Con l'individuazione del bene lo stesso viene trasferito nel patrimonio disponibile dello Stato

Ai decreti di natura non regolamentare citati, con i quali si individuano i terreni a vocazione agricola, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 3,4 e 5 della Legge n. 410/2001 ovvero:

comma 3. "I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto". comma 4."Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura" comma 5. "Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge."

Il **comma 2** attribuisce – per l'alienazione di terreni - il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 9 del D.Lgs n. 185/2000 ovvero: *"agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, ossia progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura"* al precipuo scopo di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile

La norma, inoltre, prevede che qualora nel quinquennio successivo all'alienazione si verifichi un incremento di valore dei terreni alienati per cambi di destinazione urbanistica, nel frattempo sopravvenuti, dovrà essere riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita. A titolo esemplificativo qualora il fondo venga ceduto a 100 mila euro dall'ente ed entro i cinque anni il medesimo terreno da agricolo venga trasformato in edificabile e il valore venga fissato a 200 mila euro, il cessionario dovrà restituire 75 mila euro allo Stato in base al seguente calcolo: $200 \text{ mila euro} - 100 \text{ mila euro} = 100 \text{ mila euro} \times 75\% = 75 \text{ mila euro}$.

Considerata la complessità della questione, sia per quanto riguarda il diritto di prelazione che per quanto attiene alle modalità di ristoro del prezzo, la norma prevede l'emanazione di un decreto di attuazione di natura non regolamentare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il **comma 3** prevede che quanto riguarda i terreni che si trovano all'interno di aree protette (parchi o riserve naturali) di cui alla legge n. 394/1991 l'Agenzia del Demanio deve necessariamente acquisire preventivamente, dagli enti gestori di dette aree, l'assenso alla vendita.

Il **comma 4** attribuisce alle Regioni, Province e Comuni la possibilità di alienare i beni di loro proprietà con destinazione agricola, inclusi quelli relativi al D.Lgs n. 185/2010. A tal fine i predetti enti possono conferire il mandato irrevocabile a vendere tali beni all’Agenzia del Demanio che procederà a versare agli enti proprietari i proventi che derivano dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

Il **comma 5** precisa che tutte le risorse nette che derivano dalle operazioni di dismissioni illustrate nei commi precedenti verranno destinate alla riduzione del debito pubblico.

Articolo 8 **Disposizioni in materi di debito pubblico degli enti territoriali**

L’articolo 8 reca disposizioni volte a favorire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti territoriali. A tal fine il **comma 1** dispone l’abbassamento, rispetto ai livelli attuali, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli enti locali. Il **comma 2** introduce una analoga disposizione per le Regioni, per le quali la percentuale riguardante l’importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi rispetto all’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate viene ridotta dal 25 al 20 per cento. Al **comma 3** è previsto che con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite le modalità di attuazione del comma in oggetto. Tra le modalità attraverso la quali può essere raggiunto l’obiettivo della riduzione del debito pubblico viene considerato equivalente alla riduzione, il trasferimento degli immobili al fondo o alla società disciplinati dall’art. 6 comma 1 sopra illustrati. Si precisa, tuttavia, che detto articolo quando fa riferimento al fondo e alla società si esprime al plurale (ovvero fondi e società).

Art. 9 **Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**

Il comma 1 modifica il comma 3 dell’articolo 21 del dl 98/11 s.m.i. prevedendo che la struttura paritetica per la ripartizione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, sia istituita nell’ambito della Conferenza Stato – Regioni.

Il comma 2 lettere da a) ad o), interviene nuovamente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica modificando, in maniera sostanziale, l’articolo 4 del dl 138/2011, convertito in legge 148/2011 s.m.i. Nello specifico le sotto elencate lettere del succitato comma 2 prevedono:

- a) che l'eventuale affidamento pluriservizi, per il quale la preventiva delibera quadro deve attestare la convenienza economica, è possibile solo con gara;
- b) che la delibera quadro trasmessa *all'Antitrust* può essere utilizzata da quest'ultima "anche" ai fini della relazione al parlamento;
- c) che l'affidamento di un servizio in esclusiva è possibile solo dopo aver effettuato l'analisi di mercato preventiva ed in presenza della delibera quadro;
- d) che in caso di affidamento del servizio *in house*, è esplicitato il divieto generale di frazionamento dello stesso;
- e) la cessazione al 31/3/2012 anche degli affidamenti diretti non aventi le condizioni legittimanti l'*in house* (controllo analogo e attività prevalente), a prescindere dal valore economico degli stessi;
- f) il rispetto al periodo transitorio delle società quotate nei mercati regolamentati, è previsto che nel computo della cessione della quota pubblica che consente di portare a scadenza i contratti di servizio - non superiore al 40% al 30.6.2013 e non superiore al 30% al 31.12.2015 - rilevano anche le cessioni delle azioni, detenute alla *data del 13 agosto 2011*, effettuate all'interno dei patti di sindacato;
- g) l'inserimento del comma 32 *bis* col quale si dispone che il rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal periodo transitorio è accertato dal Prefetto che, in caso contrario, potrà definire un termine perentorio entro il quale l'ente dovrà provvedere alle dismissioni. Trascorso inutilmente anche questo periodo il Governo, ai sensi dell'art. 8 della legge 131/2003, di attuazione dell'art. 120 della Costituzione, potrà esercitare il potere sostitutivo con relativo commissariamento;
- h) ed i) che le società miste costituite ai sensi della nuova disciplina (c.d. gara a doppio oggetto e vincolo quota di capitale) siano escluse dai divieti di ottenere l'affidamento di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi dal proprio;
- l) che gli affidatari diretti, attuali gestori, possono partecipare a tutte le gare indette sul territorio nazionale, nell'ultimo anno del loro affidamento, a condizione che la gara per il servizio di cui sono gestori sia già stata indetta, ovvero che sia stata adottata dall'ente locale la decisione di procedere in tal senso ovvero di affidare il servizio sempre *in house* ma ad un soggetto diverso;
- m) l'inserimento dei nuovi commi:
 - comma 33-*bis* col quale i gestori hanno l'obbligo di rendere pubblici i livelli dei servizi resi, il prezzo medio per utente e gli investimenti medi, in maniera tale che gli utenti possano confrontarli con quelli di altri gestori;

- comma 33-ter che prevede un decreto interministeriale (Rapporti con le Regioni e la C.T., Economia e Interno) da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentita la conferenza unificata, per definire i criteri per la verifica dell'analisi di mercato e per l'adozione della delibera quadro da parte delle amministrazioni; disporre le modalità attuative rispetto alla prevista pubblicazione dei dati sui servizi resi; prevedere ulteriori misure utili per l'attuazione della norma;
- n) la prevalenza delle norme dell'articolo 4 del dl 138/11 s.m.i., rispetto alle discipline di settore con esse incompatibili;
- o) l'inserimento del comma 34-bis che sancisce l'applicazione della nuova disciplina dei servizi pubblici locali anche al trasporto pubblico regionale e locale, ad esclusione degli affidamenti del trasporto regionale già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007 n. 1370/2007.

Articolo 12 **Fondo nuovi nati**

Le misure finalizzate ad iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Istituito dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto legge 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, il fondo prevede la possibilità di finanziamenti a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni sopra citati, per una durata non superiore a cinque anni, di ammontare non superiore a cinquemila euro ed a tasso fisso.

Il relativo onere è coperto con l'utilizzazione delle risorse ancora disponibili al 31 dicembre 2011 ovvero successivamente recuperate nell'apposito conto corrente infruttifero aperto, nel 2009 (v. DPCM 10 settembre 2009), presso la Tesoreria centrale dello Stato, risorse al momento stimate in 25 milioni di euro.

Art. 13 **Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti** **delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa**

I **commi da 1 a 4 dell'articolo 13**, apportano modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali contenuta nell'articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008

Il comma 5 introduce nuove disposizioni all'articolo 193 del nuovo codice della strada volte ad integrare le procedure per l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli attraverso gli apparecchi automatici come il Tutor e le telecamere delle Ztl. La "fotografia" vale come mezzo di prova e consente alle forze dell'ordine di invitare il proprietario del mezzo ad esibire il tagliando dell'assicurazione oppure di applicare le sanzioni già previste. Il suddetto comma va a rafforzare la lotta all'evasione delle polizze Rc per i veicoli.

Art. 14

Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini

L'articolo 14, comma 1, dispone l'applicazione in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013, su tutto il territorio nazionale, della disciplina delle zone a burocrazia zero, previste dall'articolo 43 del D.L. n. 78/2010 solo per il Meridione d'Italia I commi successivi riguardano l'Ufficio Locale del Governo.

Il comma 4 dispone però che **rimangano esclusi dall'applicazione di tali disposizioni i procedimenti** amministrativi di natura tributaria, a quelli **concernenti la tutela statale dell'ambiente**, quella della salute e della sicurezza pubblica, **nonché le nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo**.

Il **comma 5** fa salvo quanto previsto dal Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Il **comma 7** è volto ad abolire il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo attraverso l'abrogazione dell'art. 7 della L. n.110/1975. I **commi da 8 a 11** recano disposizioni di semplificazione (anche contabile) in favore delle imprese. Il **comma 12** reca una modifica alla disciplina dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che comunque esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

Il **comma 13** sostituisce, nelle società responsabilità limitata, il collegio sindacale con un sindaco unico, confermando per il resto la vigente disciplina dell'art. 2477 c.c, che determina, fra l'altro, i casi di obbligatorietà della nomina del sindaco.

Il **comma 14** modifica la disciplina civilistica (art. 2397 c.c.) disponendo che, nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico. Il **comma 15** riconosce alle società cooperative non quotate in borsa la possibilità di modificare lo

statuto sociale con le maggioranze assembleari previste in via generale per le modifiche statutarie in circostanze determinate.

Il comma 16 introduce norme di semplificazione alle procedure di autorizzazione nel settore dei trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Il comma 17, introduce norme di semplificazione alle procedure di autorizzazione nel settore dei trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10 del codice della strada.

Art. 15

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

Il comma 1 introduce delle modifiche al DPR 445 del 28 dicembre del 2000 che mirano a favorire l'autocertificazione da parte dei cittadini nelle certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti e negli atti di notorietà nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi. Coerentemente alle nuove disposizioni, il provvedimento modifica, sopprime e/o inserisce nuovi commi al DPR suddetto, volti a precisare che le PA e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d'ufficio le informazioni di cui sopra, ovvero accettare l'autodichiarazione.

In particolare, la norma:

- modifica la rubrica ed introduce due commi all'art. 40 del DPR 445, specificando che i certificati e gli atti di notorietà vanno prodotti solo nei rapporti tra privati, mentre sono sostituiti sempre dall'autocertificazione di cui ai commi 46 e 47 del DPR stesso nei rapporti con la PA e i gestori di pubblici servizi. A rafforzare la disposizione, viene introdotta la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati;
- ai sensi dell'introduzione dell'art 44 bis, le informazioni sulla regolarità contributiva vengono altresì acquisite d'ufficio, ovvero controllate in conformità dell'art. 71 del medesimo DPR dalle PA procedenti, nel rispetto della normativa di settore;
- l'art 72 del suddetto DPR viene sostituito al fine di sancire che, per la verifica, la gestione e la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, le amministrazioni certificanti devono individuare un ufficio responsabile specifico. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio specificamente individuato, dovranno altresì rendere note sul proprio

sito istituzionale le modalità organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi;

- la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e rientra nella misurazione e valutazione delle performance individuale dei responsabili dell'omissione al pari del rilascio di certificati senza la dicitura di cui sopra o la mancata accettazione dell'autocertificazione.

Art. 16 **Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in** **disponibilità dei dipendenti pubblici**

La norma in commento sostituisce interamente l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca la disciplina delle eccedenze di personale e mobilità collettiva. Per effetto di tale sostituzione, innanzitutto si introduce il divieto, per le pubbliche amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Quanto poi alle causali, si prevede che le situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale si determinino in relazione alle esigenze funzionali o anche alla situazione finanziaria.

Per quanto attiene alle procedure, si prevede che si applichino esclusivamente quelle previste dall'articolo 33, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Si prevede inoltre che la mancata attivazione delle procedure definite dalla norma in commento da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Quanto al ruolo delle Organizzazioni sindacali, si prevede che il dirigente responsabile dia una sola informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Per quanto riguarda l'iter procedurale, la nuova norma prevede che trascorsi dieci giorni dalla comunicazione alle OO.SS l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del dl 112/2008 (norma che disciplina la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del contratto individuale a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente,) in subordine, verifica la ricollocazione totale o

parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione. Viene la sciata alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione alle oo.ss. l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

Resta invariato il trattamento economico e giuridico del personale in disponibilità, per cui il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi

Art. 17 **Semplificazione procedimento distretti turistici**

L'art. 17 integra quanto disposto dall'art. 3 comma 5 del decreto legge 70/2011 come convertito dalla legge 106/2011, introducendo il principio del silenzio-assenso nel procedimento di formazione dei distretti turistici avviato dalle imprese turistiche dei territori costieri. Queste ultime - nell'ampia nozione introdotta dal Codice del turismo, che comprende, ad esempio, anche le imprese di ristorazione o i parchi di divertimento - potranno chiedere di creare un distretto semplicemente presentando una domanda coerente con gli obiettivi dettati dal decreto: riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del distretto, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. La formulazione originaria del comma 5 si limitava a prevedere che la delimitazione dei Distretti fosse effettuata dalle

Regioni d'intesa con il Ministero dell' economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi. Ora, **con l'introduzione del silenzio-assenso viene fissato un limite temporale e la domanda della/e impresa/e che attiva il procedimento di delimitazione del distretto, s'intenderà accolta "se l'amministrazione competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento".**

Effettuata la delimitazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri emanerà un decreto che automaticamente applicherà le disposizioni di semplificazione previste per i distretti: agevolazioni per la ricerca e sviluppo, trasformazione in "zona a burocrazia zero", attivazione di sportelli unici delle agenzie fiscali e dell'Inps, dove le imprese potranno risolvere, senza ulteriori complicazioni, qualunque questione di carattere tributario o previdenziale (art. 3, comma 6, dl 70/2011 come convertito dalla legge 106/2011).

Art. 19

Interventi per la realizzazione del corridoio Torino – Lione e del Tunnel del Tenda

Il presente articolo reca interventi per la linea ferroviaria Torino-Lione e in particolare il comma 1 definisce questo intervento di interesse strategico nazionale.

Art. 21

Finanziamento opere portuali

L'articolo 21 prevede la possibilità di utilizzare, per il solo 2012 e ad integrazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti alle autorità portuali, le risorse iscritte al Fondo per le Infrastrutture portuali per finanziare opere nei porti di rilevanza nazionale, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni.

Art. 24

Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali

L'articolo 24, comma 1 dispone che le somme relative all'eventuale minor utilizzo delle risorse stanziato per le agevolazioni fiscali, disposte dalla legge finanziaria 2008 e successivamente prorogate, in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico individuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del MIBAC, ai fini del rifinanziamento del Fondo per la

produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche. Il **comma 2** reca disposizioni volte ad agevolare le assunzioni presso il MIBAC.

Art. 30 **Patto di stabilità interno**

Si ripartisce tra regioni, province e comuni l'importo di 1.800 milioni relativo alla cd "Robin Tax" (d.l. n. 138/2011) e l'importo di 200 milioni previsto come premialità per gli enti virtuosi (d.l. n. 98/2011). Il riparto è effettuato in misura proporzionale all'incidenza dei contributi alle manovre di ciascun comparto, previsti dai d.l. n. 78/2010 e n. 138/2011. Un importo di 20 milioni a valere sui predetti 200 milioni è destinato, in funzione premiale, in favore degli enti territoriali che avviano nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili. I commi da 3 a 6 posticipano al 2013 l'utilizzo di alcuni parametri per l'individuazione degli enti locali virtuosi. Tra l'altro sono ridotte a due le classi di virtuosità. Il comma 7 mira a garantire l'applicazione della sanzione correlata al divieto di ricorso al debito: l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza dell'attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente.

Art. 31 **Patto di stabilità interno degli enti locali**

Le disposizioni definiscono le modalità del concorso alla manovra degli enti locali, pari complessivamente per le province a 1.200 milioni di euro per il 2012 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2013; per i comuni è pari a 4.200 milioni di euro per il 2012 e a 4.500 milioni a decorrere dal 2013. Tali importi, limitatamente al 2012, sono ridotti degli importi disposti sia dal d.l. n. 138 (Robin Tax) per 150 milioni di euro per le province e per 520 milioni di euro per i comuni – sia dal d.l. n. 98/2011 – pari a 200 milioni per gli enti virtuosi (20 milioni per le province e 65 per i comuni).

In particolare il **comma 1**, in applicazione dell'articolo 16, comma 31, del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, in cui si prevede che "*A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti*", dispone l'assoggettamento dall'annualità 2013 anche dei Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, in precedenza esclusi. Il **comma 2** stabilisce le percentuali che gli enti locali applicano alle spese medie correnti registrate nel triennio

2006-2008. Tali percentuali sono distinte per province, comuni sopra i 5000 abitanti e per i comuni tra i 1001 e 5000 abitanti, che saranno sottoposti alle regole del patto di stabilità dal 2013. **I commi 5 e 6** disciplinano le modalità di individuazione degli obiettivi sia da parte degli enti virtuosi che da parte di quelli non virtuosi. Gli enti che si collocheranno nella classe dei virtuosi (ex art. 20 d.l. n. 98/2011) saranno chiamati a conseguire il saldo zero, ovvero un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al comma 6.

Il comma 7 riguarda le spese per gli interventi di emergenza. Tali spese insieme a quelle per i grandi eventi sono escluse dal patto di stabilità nei limiti del finanziamento statale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse e registrate successivamente al 2008.

Il comma 8 prevede che le province e i Comuni che beneficiano dell'esclusione dal Patto di stabilità sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

Il comma 12 precisa che per gli enti locali individuati come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie dal Piano Generale di censimento, di cui al c. 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse trasferite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), sono escluse dal patto di stabilità interno. Tali disposizioni si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, di cui al n. ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), dell'art. 50 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 13 prevede che le spese finanziate dai contributi per gli interventi del terremoto, entro il 31 dicembre 2010 e nel limite 2,5 ml di euro, sono escluse dal Patto di stabilità relativo all'anno 2012 per i Comuni della provincia dell'Aquila. Un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede entro il 15 settembre 2012, alla ripartizione dell'importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

Il comma 15 esclude l'applicazione dei vincoli riguardanti il rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa riguardanti i beni trasferiti in base a quanto disciplinato dal D.Lgs n. 85/2010 e s.m.i. per un importo corrispondente alle spese già sostenute

dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. L'art. 9 comma 3 del decreto sopracitato stabilisce che tale importo è determinato in base a criteri e modalità individuati con DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e Finanze che dovrà essere ancora emanato.

I commi 19 e 20 dispongono in merito al monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità, esteso anche ai comuni fino a 5000 abitanti dal 2013; le informazioni sono messe a disposizione di Camera, Senato, UPI e ANCI da parte del Ministero dell'economia. La certificazione delle risultanze del patto va eseguita entro il 31 marzo. **Il comma 21** dispone restrizioni sui prelevamenti di tesoreria nel caso in cui i prelevamenti stessi non siano coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Ue. **Il comma 22** stabilisce che il comune di Roma concordi con il Ministro dell'economia, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base della proposta trasmessa entro il 31 marzo dal sindaco di Roma. Il comma 23 ripropone le norme relative agli enti di nuova istituzione e **il comma 24** le regole per gli enti commissariati. I commi da **26 a 31** integrano e perfezionano il quadro sanzionatorio già previsto dal decreto legislativo n. 149 del 2011, prevedendo anche le modalità applicative per le regioni Sardegna e Sicilia.

In particolare il **comma 28** (in applicazione dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del DLgs. n. 149/2011 "*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*") prevede, come sanzione per tutti i Comuni per il mancato rispetto del patto, che nell'anno successivo all'inadempienza l'ente locale inadempiente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. Tale riduzione, come specificato nel secondo periodo di detto comma, si applica agli amministratori dell'ente locale in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto.

I commi 30 e 31 confermano la nullità dei contratti di servizio stipulati in elusione delle regole del patto e alle sanzioni a carico dei responsabili della non corretta imputazione delle voci di bilancio o di altre forme elusive.

Art. 32

Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Il comma 4, lettera d) stabilisce che nel complesso delle spese finali su cui si applica il tetto previsto dal patto di stabilità interno, non si considerano tutte una serie di spese tra le quali quelle riguardanti i beni trasferiti in attuazione del D.Lgs n. 85/2010 e s.m.i.

per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione di detti beni determinato dal DPCM di cui all'art. 9 comma 3 del Decreto sopracitato. Pertanto le due norme menzionate, ovvero art. 31 comma 15 e art. 32 comma 4 lett. d), a prima vista, sembrerebbero disposizioni simili e quindi non si comprende, da un prima lettura, in cosa esattamente discostano dal punto di vista sostanziale precisando, tuttavia, che una riguarda il patto di stabilità interno degli enti locali, mentre l'altra attiene al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 4, lettera l) prevede, nel complesso delle spese finali sui cui si applica il tetto previsto dal Patto di Stabilità, l'esclusione delle spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

Art. 33 Disposizioni diverse

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede l'incremento di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012 del Fondo³ previsto nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 riguardante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi".

Il comma stabilisce poi che una quota pari a **100 milioni di euro del Fondo per interventi urgenti ed indifferibili** è destinata **per l'anno 2012** al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi **interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori** e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali⁴. E' anche rifinanziata di **50 milioni di euro**, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133⁵. Alla ripartizione della quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con

³Articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009 - Supplemento ordinario n.49

⁴ di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

⁵ 3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza **con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario**.

*Si tratta della cosiddetta **la legge mancia**, la norma che permette ai parlamentari della Commissione Bilancio di distribuire fondi per i territori di riferimento.*

Nell'ultima disposizione i contributi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono stati assegnati per diversi interventi.

I **commi 2 e 3** riguardano **le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione**⁶. A tale Fondo è assegnata **una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente:**

- **alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonchè per la messa in sicurezza di edifici scolastici,**
- **per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico**
- **per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013.**

I suddetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

Il **comma 3** prevede che al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata, per l'anno 2015, una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare al completamento degli interventi indifferibili infrastrutturali, oltre che per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per interventi di edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già' previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. Si tratta di interventi individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

⁶Art.4 - DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011 , n. 88 . Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

I **commi da 7 a 9** modificano la **destinazione delle entrate derivanti dall'attribuzione delle frequenze in banda larga**, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 220/2010, finalizzandole **anche alla copertura** dell'onere derivante dal **differimento dell'acconto Irpef 2011**, ed istituiscono per l'anno 2012 un fondo destinato alle necessità di spese di alcuni Ministeri.

In particolare **il comma 8** prevede che e' istituito, per il 2012, un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, che destina:

- 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza,
- 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco,
- 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili,
- **100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici,**
- **100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti,**
- 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia.

Il comma 10 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a **misure di sostegno per il settore dell'autotrasporto merci**.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore.

Il comma 11 stabilisce che la quota del cinque per mille dell'IRPEF viene ripartita, in base alla scelta del contribuente, anche nell'esercizio finanziario 2012 con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2011.

Le risorse complessive destinate per il 2012 alla liquidazione della quota del cinque per mille ammontano a 400 milioni di euro; tra le destinazioni, il sostegno alle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Il comma 16, autorizza per l'anno 2012, la spesa di 242 milioni di euro per il sostegno alle scuole paritarie. Si tratta di un importo di molto inferiore a quello stanziato nel 2010 pari a 539 milioni di euro e alle risorse comunque inferiori stanziate per il 2011 pari a 495 milioni di euro. La mancata erogazione di tutte le risorse metterà in seria difficoltà le scuole dell'infanzia dei Comuni che rientrano nel sistema delle paritarie. Con una conseguente possibile riduzione dei servizi o richiesta di intervento da parte delle famiglie.

Il comma 20 incrementa di **1 miliardo di euro per l'anno 2012** l'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo sociale per occupazione e formazione**.

Il **comma 28** stabilisce che da **gennaio 2012** sia ripresa la **riscossione dei tributi e dei contributi sospesi** in favore dei contribuenti residenti nelle zone **dell'Abruzzo** colpite dal **sisma del 6 aprile 2009**, fissando le **modalità della riscossione** e stabilendo che sia versato il **40 per cento** dei tributi e contributi o dei carichi iscritti a ruolo oggetto di sospensione.

Il comma 36 riguarda gli interventi per il crollo del fabbricato nel Comune di Barletta. Le spese sostenute dal Comune di Barletta per gli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma sono escluse dal Patto di Stabilità nel limite di 1 ml di euro per l'anno 2011.